COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.12.2020
COM(2020) 853 final

2020/0379 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo e l'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La decisione 2003/17/CE del Consiglio[1] riconosce l'equivalenza di alcuni paesi terzi per quanto riguarda le ispezioni in campo e la produzione delle sementi di determinate specie effettuate conformemente alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio. Le disposizioni nazionali applicabili alle sementi raccolte e controllate in tali paesi offrono, per quanto concerne le caratteristiche, il regime di esame, l'identificazione, la marcatura e il controllo delle sementi, le stesse garanzie delle disposizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nell'Unione.

Il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta affinché le sue sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole e di piante oleaginose e da fibra siano dichiarate equivalenti conformemente alla decisione 2003/17/CE del Consiglio.

La Commissione ha effettuato un esame della legislazione applicabile del Regno Unito. È stato concluso che le prescrizioni e il sistema in atto nel Regno Unito sono equivalenti a quelli dell'Unione e offrono le stesse garanzie del sistema dell'Unione.

È pertanto opportuno riconoscere che le sementi del Regno Unito sono equivalenti alle rispettive sementi raccolte, prodotte e controllate nell'Unione.

Il Regno Unito ha anche presentato alla Commissione la richiesta di riconoscimento, a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, dell'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati nel Regno Unito.

La Commissione ha esaminato la pertinente legislazione del Regno Unito e l'equivalenza con le disposizioni relative alle selezioni conservatrici a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE e ha concluso che i controlli delle selezioni conservatrici effettuati nel Regno Unito offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri.

È pertanto opportuno riconoscere l'equivalenza dei controlli ufficiali delle selezioni conservatrici disciplinati da tali direttive nel Regno Unito.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta riguarda l'attuazione tecnica delle prescrizioni vigenti ed è pertanto coerente con le disposizioni vigenti nel settore normativo della commercializzazione delle sementi.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è in linea con gli obiettivi della politica agricola e commerciale dell'Unione, in quanto stimolerà gli scambi di sementi conformi alle norme dell'Unione.

[1] Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica del presente atto è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di stabilire le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

I requisiti delle sementi sono regolamentati a livello dell'Unione. Al fine di garantire che le sementi importate dal Regno Unito possano circolare liberamente nel mercato interno, è necessaria un'azione a livello dell'Unione.

- **Proporzionalità**

Il presente atto è l'unica forma possibile di azione dell'Unione per conseguire l'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Una decisione è lo strumento appropriato per l'attuazione tecnica di requisiti vigenti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N.P.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Gli Stati membri sono stati informati e consultati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Non è stata effettuata una consultazione separata, in quanto l'iniziativa riguarda solo l'attuazione tecnica delle norme vigenti e in passato non sono state effettuate consultazioni separate nell'ambito di iniziative simili.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione ha eseguito un'analisi legislativa in collaborazione con il Regno Unito. Il Regno Unito ha recepito, attuato e ottemperato a tali direttive prima del suo recesso dall'Unione. Il Regno Unito ha informato la Commissione che tale legislazione non cambierà e continuerà a essere applicata dopo il 1º gennaio 2021.

- **Valutazione d'impatto**

Poiché questa decisione è di natura puramente tecnica e attua norme vigenti, non è richiesta una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente proposta non è collegata al programma REFIT. La proposta manterrà gli scambi di sementi agricole tra il Regno Unito e l'Unione. L'equivalenza contribuirebbe quindi a mantenere un approvvigionamento costante di sementi di elevata qualità nell'Unione. La proposta non incide sui costi di conformità per gli operatori. La "verifica digitale" non è applicabile alla presente proposta.

- **Diritti fondamentali**

N.P.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

N.P.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N.P.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'unica disposizione sostanziale della proposta riguarda l'aggiunta del Regno Unito all'elenco dei paesi per cui è stata riconosciuta l'equivalenza delle ispezioni in campo e delle selezioni conservatrici delle colture di sementi di specie di cereali e l'equivalenza delle sementi prodotte. Tale disposizione si basa sull'esame della legislazione applicabile del Regno Unito e sulla conclusione che i requisiti e il sistema in atto offrono le stesse garanzie del sistema dell'Unione. A seguito dell'aggiunta del Regno Unito a tale elenco, sono consentite le importazioni di sementi dal Regno Unito nell'Unione come pure le rispettive selezioni conservatrici in tale paese.

2020/0379 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo e l'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/17/CE del Consiglio[3] prevede che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo effettuate su determinate colture di sementi nei paesi terzi elencati debbano essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate conformemente al diritto dell'Unione e che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi debbano essere considerate equivalenti alle sementi prodotte conformemente al diritto dell'Unione.

(2) La decisione 2005/834/CE del Consiglio[4] definisce norme relative all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in alcuni paesi terzi. Essa stabilisce che i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici effettuati nei paesi terzi e dalle autorità di cui all'allegato della medesima decisione per le specie comprese nelle direttive indicate per ciascuno di tali paesi, devono offrire le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri.

(3) Il Regno Unito ha recepito e attuato efficacemente le direttive 66/401/CEE[5], 66/402/CEE[6], 2002/53/CE[7], 2002/54/CE[8] 2002/55/CE[9] e 2002/57/CE[10] del Consiglio

---

2 GU C del , pag. .

3 Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).

4 Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2005, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51).

5 Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2298).

6 Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2309).

nonché i relativi atti di esecuzione. Tali atti stabiliscono le norme in base alle quali le direttive del Consiglio citate riconoscono la rispettiva equivalenza.

(4) Il diritto dell'Unione, comprese le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE, si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020, conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (accordo di recesso), in particolare l'articolo 126 e l'articolo 127, paragrafo 1.

(5) In vista del termine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza, a decorrere dal 1º gennaio 2021, delle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole e di piante oleaginose e da fibra prodotte nel Regno Unito alle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole e di piante oleaginose e da fibra prodotte nell'Unione e conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.

(6) Il Regno Unito ha inoltre chiesto il riconoscimento dell'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati nel Regno Unito a norma di tali direttive e della direttiva 2002/53/CE.

(7) Il Regno Unito ha informato la Commissione che la legislazione di recepimento di tali direttive non cambierà e continuerà ad essere applicata dopo il 1º gennaio 2021.

(8) La Commissione ha esaminato la pertinente legislazione del Regno Unito e la sua equivalenza con le prescrizioni dell'Unione e ha concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi sono effettuate in modo appropriato e soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE nonché le rispettive prescrizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE.

(9) È pertanto opportuno riconoscere l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate per le sementi prodotte nel Regno Unito e certificate ufficialmente dalle autorità di tale paese al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi dopo la fine del periodo di transizione.

(10) La Commissione ha esaminato la pertinente legislazione del Regno Unito e l'equivalenza con le disposizioni relative alle selezioni conservatrici a norma delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE. Essa ha concluso che i controlli di tali selezioni conservatrici effettuati nel Regno Unito offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri.

(11) È pertanto opportuno riconoscere l'equivalenza dei controlli ufficiali delle selezioni conservatrici disciplinati dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE effettuati nel Regno Unito.

(12) Il Regno Unito dovrebbe quindi essere elencato nell'allegato I della decisione 2003/17/CE e nell'allegato della decisione 2005/834/CE, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del

---

[7] Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

[8] Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

[9] Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

[10] Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.

(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE.

(14) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica delle decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE

1. L'allegato I della decisione 2003/17/CE è modificato conformemente al punto 1 dell'allegato della presente decisione.

2. L'allegato della decisione 2005/834/CE è modificato conformemente al punto 2 dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore e data di applicazione

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica dal 1º gennaio 2021.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*